SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Regione Toscana

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 189

Ministero della salute

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Boros Elisei Frasina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A10641)*

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Trandafir Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A10642)*

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gherendi Carmen Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A10643)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Renata Geisa Cardoso Bertani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A10644)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Said Abd Elhamid Ramadan Kamal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A10645)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Susan Nowell, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A10646)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ionut Ciulea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A10647)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Emanuela Illede, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A10648)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gisele Vazuchi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A10649)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hayat Zelmat, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A10650)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raluca Madalina Holtei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A10651)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Mirela Stinga', di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A10652)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Yesica Regina Yeannes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A10653)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Diana Bogdan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A10654)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgiana Lorena Udrescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A10655)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bianca Timea Hanis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A10656)*

DECRETO 21 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Adélka Dákhel Vaszi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A10657)*

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Castilla Belissa Matilde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A10658)*

DECRETO 22 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Delgado Flor Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. *(11A10659)*

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Badescu Mariana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A10660)*

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Otves Sara Elisabeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A10661)*

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marcu Marcela Aurelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A10662)*

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raveica Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A10663)*

DECRETO 25 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gocel Agnieszka Ewa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A10664)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 15

Ministero della salute

DECRETO 21 luglio 2011.

Approvazione delle domande con le relative risposte per i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche. *(11A10883)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Lardirago e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lardirago (Pavia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 28 maggio 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lardirago (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giulia D'Onofrio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lardirago (Pavia), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Roberta Giardini.

Il citato amministratore, in data 28 maggio 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 17 giugno 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lardirago (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giulia D'Onofrio.

Roma, 12 luglio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A10791

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Saviano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Saviano (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Saviano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gabriella D'Orso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Saviano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 7 giugno 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 giugno 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Saviano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gabriella D'Orso.

Roma, 12 luglio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A10792

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Minturno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Minturno (Latina);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Minturno (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Greco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Minturno (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 16 giugno 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 giugno 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Minturno (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Greco.

Roma, 12 luglio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A10793
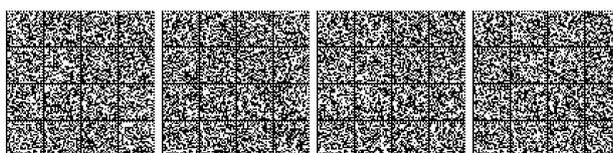
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Nemi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Nemi (Roma);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nemi (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fabio Maurano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nemi (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 giugno 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 giugno 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nemi (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Fabio Maurano.

Roma, 12 luglio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A10794

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, nel territorio della provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3957).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione siciliana e nominato il presidente della medesima Regione Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3944 del 13 giugno 2011;

Considerato che i gravi episodi verificatisi nella Città di Palermo nel corrente anno, connessi alla situazione emergenziale in cui versa Gesip S.p.A., hanno determinato una grave situazione sotto il profilo igienico-ambientale inerente al ciclo integrato della raccolta dei rifiuti, ed in particolare, per quanto concerne il servizio di tumulazione delle salme, il servizio di pulizia e spazzamento negli uffici comunali, nelle scuole materne, nelle ville comunali e nei canili municipali;

Ritenuto necessario assicurare la continuità e la corretta gestione dei servizi essenziali sopracitati in atto gestiti dalla Gesip spa;

Considerato che la prevenzione della situazione emergenziale, relativa anche alla necessità di disporre tempestivamente delle occorrenti risorse finanziarie, deve essere fronteggiata mediante l'adozione di misure straordinarie finalizzate a garantire lo svolgimento dei servizi di che trattasi senza soluzioni di continuità;

Ritenuto necessario assicurare la continuità e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto della tutela della salute e delle matrici ambientali;

Considerato che la situazione emergenziale, relativa anche alla necessità di disporre tempestivamente delle occorrenti risorse finanziarie, deve essere fronteggiata mediante l'adozione di misure straordinarie finalizzate a garantire lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti e le attività di smaltimento e collaterali in tema di igiene ambientale, senza soluzioni di continuità;

Vista la richiesta del sindaco di Palermo;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui in premessa, al comune di Palermo è attribuito un contributo straordinario pari ad € 45.000.000,00 per l'anno 2011.

2. Al fine di garantire la continuità e la corretta gestione dei servizi essenziali sopracitati, la giunta comunale è autorizzata a procedere, nel limite di spesa di cui al precedente comma 1, con propria deliberazione all'affidamento alla Gesip spa dei medesimi servizi e di quelli ad essi connessi.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse destinate agli obiettivi di servizio, di cui alla delibera del CIPE del 3 agosto 2007, n. 82, previo trasferimento delle stesse sul bilancio regionale.

Art. 2.

1. Tenuto conto che è decorsa la fase transitoria prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, il comune di Palermo è obbligato ad adottare immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, e per gli anni successivi, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, comprensivi anche del costo dello spazzamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono disapplicate, per l'anno 2011 ed i successivi, eventuali previsioni regolamentari interne che attribuiscono al Consiglio comunale l'obbligo di fissare, con propria deliberazione, coefficienti e/o fattori destinati a determinare il tasso di copertura del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A10892

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2011.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, recante la costituzione del Comitato istituzionale di controllo avente i compiti di supporto, impulso, programmazione e verifica delle attività poste in essere dal commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2007, n. 3633.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2007, n. 3633, recante «interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2007, n. 3633, che ha previsto l'istituzione di un Comitato istituzionale di controllo, avente i compiti di supportare il commissario delegato nell'espletamento delle attività da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale, di assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi e della copertura finanziaria;

Visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, recante la costituzione del Comitato istituzionale di controllo avente i compiti di supporto, impulso, programmazione e verifica delle attività poste in essere dal commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina;

Considerato che il Comitato è composto, tra l'altro, da un esperto designato dall'Ufficio Territoriale di Governo di Messina;

Vista la nota dell'8 luglio 2011 con cui il prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Messina ha designato la dott.ssa Lucia Iannuzzi vice-prefetto in sostituzione della dott.ssa Adriana Cogode;

Ritenuto pertanto necessario assicurare il funzionamento del predetto Comitato mediante la sostituzione dell'esperto designato dal prefetto di Messina;

Decreta:

Art. 1.

1. Per quanto espresso in premessa, la dott.ssa Adriana Cogode, componente dell'Ufficio Territoriale del Governo di Messina in seno al Comitato di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, è sostituita con il vice-prefetto dott.ssa Luciana Iannuzzi.

Il presente provvedimento sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A10889

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato, altresì, che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 12 luglio 2011 con cui il Presidente della regione Emilia-Romagna chiede una proroga dello stato di emergenza di dodici mesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 luglio 2012, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A10890

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2011.

Estensione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 ad altri Paesi del Continente africano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 si applica anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato

di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3955 e n. 3956 del 26 luglio 2011;

Vista la nota del 29 luglio 2011 con cui il Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana ha rappresentato la gravissima situazione in cui versa il Corno d'Africa in cui è in atto la peggiore crisi umanitaria degli ultimi sessanta anni;

Considerato inoltre che oltre 12 milioni di persone tra Somalia, Etiopia, Kenya, Gibuti e Uganda sono state colpite dalla carestia e che la predetta situazione di emergenza si sta allargando ad altri Paesi limitrofi;

Considerato che il predetto contesto di criticità rischia di aggravare ulteriormente la situazione di emergenza in atto nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Ritenuto necessario avviare ogni iniziativa utile ad assicurare le attività di soccorso per contrastare la predetta situazione d'emergenza;

Considerato, pertanto, che per avviare tale attività di soccorso, la prima assistenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi in esame occorre inviare risorse umane e materiali, nonché attivare le componenti del Servizio nazionale della protezione civile;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di carattere umanitario internazionale;

Ravvisata quindi la necessità di porre in essere misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad assicurare le necessarie forme di assistenza umanitaria nei territori del Continente africano, assicurando nel contempo l'efficace contrasto dell'immigrazione clandestina nel territorio nazionale;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri, di interventi in deroga all'ordinamento giuridico sicché si impone l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2011;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 lo stato d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 è esteso ad altri Paesi del Continente africano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A10891

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2011.

Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Viste le convenzioni di concessione relative all'affidamento della raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonchè della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento;

Visto il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b)*, del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonchè le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi;

Visto il decreto direttoriale 18 gennaio 2007 concernente l'individuazione del numero massimo di apparec-

chi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

Visto il decreto direttoriale 22 gennaio 2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)* del T.U.L.P.S (VLT) , che ne disciplina anche i limiti di installabilità;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) ed in particolare l'articolo 1, commi 70, 72, 80, 81 e 82;

Considerata in particolare la necessità di emanare ai sensi del predetto articolo 1, comma 81, un decreto direttoriale recante la determinazione dei parametri numerico quantitativi per l'installazione e l'attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri della tipologia di locali in relazione all'esclusività dell'attività di gioco esercitata e della estensione della superficie;

Ritenuto di dover tener conto della ricognizione effettuata sempre ai sensi della medesima disposizione normativa;

Considerato che, ai fini della rilevazione dei parametri numerico quantitativi, ricorre la necessità di disciplinare preliminarmente con precisione, alla luce della disposizione di cui al comma 72 del predetto articolo della legge di stabilità 2011, lo stato e l'ubicazione degli apparecchi;

Ritenuto, ancora, di dover disciplinare separatamente gli esercizi nei quali si svolge attività di gioco in via esclusiva e quelli assimilabili a questi ultimi;

Ritenuto inoltre di dover dettare apposita disciplina per gli esercizi commerciali per i quali sia sussistente, in via diretta o indiretta, una concessione per l'esercizio della raccolta di gioco pubblico;

Ritenuto ancora che, in ogni caso, deve farsi riferimento alla superficie dei locali degli esercizi commerciali coinvolti, dettando limiti massimi sia la superficie minima da assicurare per ogni apparecchio da divertimento e intrattenimento;

Tenuto conto delle esigenze della maggiore sicurezza dell'offerta di gioco e della migliore tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela dei minori;

Considerato che in data 7 luglio 2011 è scaduto il contratto del Direttore Generale dei monopoli di Stato ed è, ad oggi, ancora in corso l'*iter* di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, prevede all'articolo 3, comma 2, che il Direttore per le strategie è il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma;

Decreta:

Art. 1.

Stato e ubicazione degli apparecchi

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, ed ai fini del presente decreto, sono definiti i seguenti stati relativi agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento:

esercizio: stato nel quale gli apparecchi, collegati per il tramite di un punto di accesso ubicato in un punto di vendita, censito come tale nella banca dati di AAMS, ovvero i videoterminali tramite il sistema di gioco VLT, risultino abilitati alla raccolta di gioco;

magazzino: stato nel quale gli apparecchi, collegati per il tramite di un punto di accesso situato presso una ubicazione censita come magazzino nella banca dati di AAMS, e nella quale non è consentita la raccolta di gioco, ovvero i videoterminali esclusi dallo stato di esercizio tramite il sistema di gioco VLT, risultino non abilitati alla predetta raccolta;

manutenzione straordinaria: stato nel quale gli apparecchi, ovvero i videoterminali già in stato di esercizio o di magazzino, risultino indisponibili in quanto è stato comunicato dai concessionari di rete un messaggio telematico, contenente la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, con la conseguente inibizione della raccolta del gioco.

2. L'ubicazione, censita nella banca dati di AAMS e risultante dal punto di accesso, utilizzato per la trasmissione telematica dei dati, è il punto di vendita presso ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta, autorizzato alla raccolta di gioco, nel quale gli apparecchi o i videoterminali risultino allocati in stato di esercizio o di magazzino.

3. Ai fini della determinazione degli stati e delle ubicazioni come sopra descritti, si fa riferimento alle informazioni correttamente trasmesse dai concessionari di rete e validamente acquisite in banca dati di AAMS.

Art. 2.

Criteri per la determinazione dei parametri numerico quantitativi

1. Ai fini della determinazione dei parametri numerico quantitativi per le singole ubicazioni:

a) si fa riferimento alle informazioni trasmesse per il tramite del punto di accesso installato nel punto di vendita ovvero tramite il sistema di gioco VLT, che definiscono lo stato di esercizio presso la stessa ubicazione, secondo quanto previsto all'art. 1;

b) non si tiene conto degli apparecchi e dei videoterminali che risultino, dalle informazioni trasmesse, in stato di magazzino ovvero in stato di manutenzione straordinaria;

c) la data di installazione risulta fissata al momento dell'acquisizione in banca dati di AAMS;

d) sono considerati eccedenti gli apparecchi o i videoterminali che, dalle informazioni trasmesse, risultino installati in un momento temporalmente successivo rispetto a quello nel quale sia rilevata la presenza del numero che la singola ubicazione può al massimo ospitare.
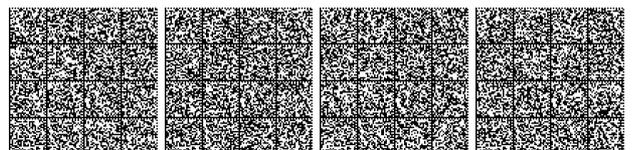
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lo stato di esercizio degli apparecchi o dei videoterminali allocati presso il punto vendita di ubicazione si presume mantenuto fino a quando una successiva informazione non dichiari la sopravvenienza di un nuovo stato e/o di una nuova ubicazione.

Art. 3.

Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco

1. Sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:

a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 286, della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

b) negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-*bis*, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi «attività di gioco esclusiva», presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:

dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;

l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;

l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

3. Sono da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi del presente decreto, quelli individuati nelle lettere che seguono nei quali l'attività di gioco è riferibile ad un concessione già esistente:

a) Punti vendita di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

b) Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.

4. Sono altresì da considerarsi punti di vendita quelli individuati nelle lettere che seguono all'interno dei quali viene svolta attività diversa da quella di gioco:

a) Bar ed esercizio assimilabile;

b) Ristorante ed esercizio assimilabile;

c) Stabilimento balneare;

d) Albergo o esercizio assimilabile;

e) Edicole;

f) Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., purchè ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.

5. Qualora un punto di vendita sia riconducibile in una o più delle categorie di cui ai commi precedenti, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero di apparecchi.

6. Ai fini di poter installare apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni per i suddetti punti di vendita è comunque necessario il possesso di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S., secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4.

Parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

1. Condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)* del T.U.L.P.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. Tale condizione minima dovrà essere rispettata altresì per gli apparecchi che consentono il gioco in contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo, per i quali la superficie minima di ingombro pari almeno a 2 metri quadrati dovrà essere moltiplicata per il numero di postazioni.

2. Il numero di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita individuate negli articoli precedenti, nonché all'estensione della superficie del punto di vendita , secondo quanto riportato nella tabella seguente.

3. Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.
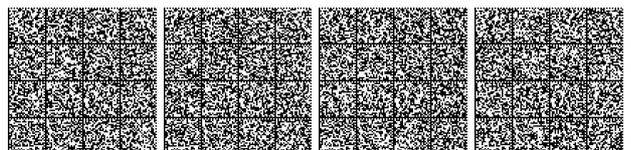
Punti di vendita	**Numero di apparecchi comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. installabili**	**Numero di apparecchi comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. installabili**
Punti di vendita con attività di gioco esclusiva e punti di vendita assimilabili individuati all'articolo 3, numeri 1 e 2 del presente decreto.	Fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 metri quadrati, purchè nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 75 apparecchi.	Da 50 a 100 metri quadrati fino a 30 vlt; Tra 101 e 300 metri quadrati fino a 70 vlt; Oltre 300 metri quadrati fino a 150 vlt;
Punti di vendita individuati all'articolo 3, numero 3 del presente decreto.	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 10 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8 apparecchi.	
Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici individuati all'articolo 3 numero 4 lettere a), b) e) ed f) del presente decreto.	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 30 metri quadrati, un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq. ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100 mq.	
Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici individuati all'articolo 3, numero 4 lettere c) e d) del presente decreto.	Fino ad un massimo di 10 apparecchi .	
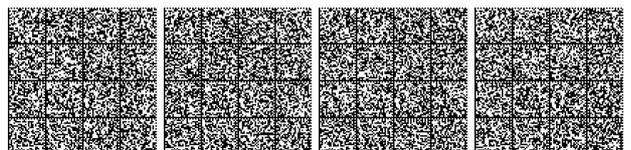
Art. 5.

Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi

1. Gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita di cui al precedente art. 3, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita di cui al precedente art. 3.

3. Il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

4. Per i punti di vendita vigono comunque le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessaria.

Art. 6.

Sanzioni

1. Nel caso in cui il proprio sistema di elaborazione rilevasse l'installazione di apparecchi o videoterminali oltre i parametri numerico quantitativi stabiliti nella tabella di cui all'art. 4 del presente decreto, ciascun concessionario, titolare del nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero dell'autorizzazione alla installazione prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009, per gli apparecchi o videoterminali che risultano in eccedenza, deve disporne la rimozione.

2. Nel caso in cui l'informazione di cui al comma 1 fosse evidente al sistema centrale di AAMS-Sogei, quest'ultimo invia a tutti i concessionari interessati la comunicazione relativa all'eccedenza riscontrata con invito, ai concessionari che risultino obbligati, a procedere alla rimozione.

3. La rimozione si considera avvenuta se il concessionario provvede alla modifica dello stato o dell'ubicazione degli apparecchi o videoterminali eccedenti entro 72 ore dall'avvenuta rilevazione ovvero dall'informazione pervenuta dal sistema centrale AAMS-Sogei.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, senza riscontro del cambiamento di stato o di ubicazione, la comunicazione di cui al comma 2 vale come contestazione della violazione riscontrata.

5. In ogni caso, qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi previsti dalla tabella di cui all'art. 4, anche a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta la contestazione con invito alla rimozione entro i termini previsti dal comma 3, e il conseguente accertamento della violazione di cui all'art. 1, comma 81, lettera *i)*, della legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con la conseguente irrogazione, al concessionario di cui al comma 1, al proprietario degli apparecchi o videoterminali, al titolare dei punti di vendita di cui al precedente art. 2, nel quale i medesimi sono installati, singolarmente, e in relazione alle accertate responsabilità, della sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi o videoterminali installati in eccedenza rispetto ai predetti parametri, fino alla data di effettiva rimozione degli stessi, qualora quest'ultima sia effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del presente decreto.

6. Trascorso il termine di cui al comma precedente, qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti rispetto ai parametri numerico quantitativi, previsti nella tabella di cui all'art. 4, comporta l'irrogazione, al concessionario di cui al comma 1, al proprietario degli apparecchi, al titolare dei punti di vendita di cui al precedente art. 3, nel quale i medesimi apparecchi o videoterminali sono installati, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio eccedente, oltre l'obbligo di rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili.

7. Il mancato rispetto della condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui al precedente art. 4, comma 1, a seguito di accessi, controlli o ispezioni, comporta l'obbligo da parte dell'esercente di provvedere al ripristino della superficie minima prevista per ciascun apparecchio.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007 nonché dal comma 2 dell'art. 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010.

2. In sede di prima applicazione, che si conclude entro tre mesi dalla data di efficacia del presente decreto i dati rilevati per verificare l'eccedenza rispetto ai parametri numerico quantitativi, di cui al presente decreto, sono quelli derivanti dalla ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 81 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dalle rilevazioni di cui all'art. 6, comma 1, nonché da accessi, controlli ed ispezioni.

3. La ricognizione prosegue, a carico dei concessionari, con cadenza mensile per tutti gli esercizi per i quali non sia pervenuta, a qualunque titolo, comunicazione, sempre da parte dei concessionari, dei dati di installazione nei punti di vendita.

4. Successivamente al termine di cui al precedente comma 2 , il riscontro delle informazioni derivante dalla ricognizione può essere effettuato con le dichiarazioni che i titolari dei punti di vendita, di cui al precedente art. 3, nei quali i medesimi apparecchi o videoterminali sono installati, possono rendere in sede di iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

5. L'efficacia del presente decreto decorre dal giorno 1 del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 114

11A10997
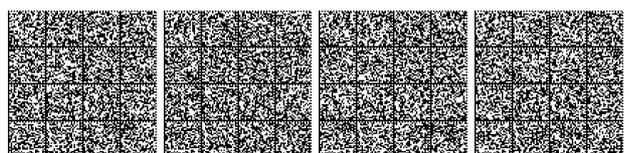
DECRETO 27 luglio 2011.

Individuazione dei criteri e delle modalità di restituzione, ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, del deposito cauzionale versato dai medesimi per l'anno 2011 e 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale possono essere individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, recante «Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere *a)* e *b)* nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneità per il gioco lecito;

Visto l'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, che ha previsto:

lettera *a)* «… gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;»;

lettera *b)* «… il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»;

lettera *c)* «… l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera *a)*;

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco»;

Visto l'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera *c)* del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera *b)* del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera *c)*, ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

Visti gli atti aggiuntivi ed integrativi alla Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e i dieci concessionari della rete telematica, in attuazione del citato art. 1-*ter*, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 14;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse relativo alle integrazioni della concessione che così dispone: «AAMS può richiedere al concessionario, che si impegna sin d'ora ad accettare, di apportare, nel pe-

riodo di validità della concessione, variazioni alle attività indicate nel capitolato tecnico, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative»;
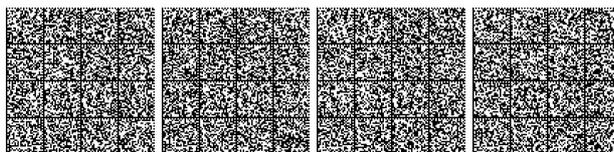
Considerato che le misure tecniche atte a garantire la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco, individuate sulla base delle disposizioni di legge e convenzionali, possano altresì trovare significativi miglioramenti nella sostituzione e/o aggiornamento dei punti di accesso (PdA) da parte dei concessionari;

Ritenuto che le suddette garanzie di sicurezza e immodificabilità, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 81, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (cd. legge di stabilità 2011), richiedano infatti, allo stato attuale, l'implementazione della trasmissione al sistema centrale della reale ubicazione dell'apparato PdA attraverso l'utilizzo di meccanismi di georeferenziazione che attribuiscano all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica;

Considerato che AAMS, con nota del 14 aprile 2011, prot. 2011/13599/Giochi/UD, a conclusione dell'attività istruttoria, ha chiesto al partner tecnologico Sogei di individuare i meccanismi più idonei per la georeferenziazione dei PDA;

Vista la nota prot. n. 3836 del 22 aprile 2011, con la quale il partner tecnologico SOGEI ha proposto quale strumento tecnologico utilizzabile ai fini del miglior controllo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)* del T.U.L.P.S. un sistema di georeferenziazione in grado di trasmettere al sistema centrale di AAMS le coordinate GPS di ciascun PdA, riservandosi di definire entro giugno 2011 le soluzioni con caratteristiche tecniche più idonee, e prevedendo, a tal fine, una prima fase di sperimentazione in laboratorio di due mesi, seguita da una seconda fase di sperimentazione sul territorio;

Visto il decreto direttoriale 2011/ 9274 /Giochi/ADI del 29 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2011, adottato a seguito della definizione delle caratteristiche di massima del sistema di georeferenziazione di cui alla citata nota SOGEI del 22 aprile 2011;

Considerato, in particolare, che il citato decreto direttoriale del 29 aprile 2011 ha stabilito, sul presupposto che l'attività di aggiornamento dei PdA sarebbe stata operativa a partire dal 1° settembre 2011, pari ad un terzo dell'anno, che la percentuale del numero di PdA da aggiornare con criteri di georeferenziazione entro il 31 dicembre 2011, potrebbe essere individuata in un terzo dei PdA gestiti da ogni singolo concessionario;

Considerato che il predetto decreto ha inoltre stabilito che con successivo provvedimento del Direttore per i giochi sarebbero stati definiti i requisiti tecnici dei punti di accesso nonché il periodo di tempo entro il quale attuare la sperimentazione sulla base delle specifiche acquisite, da parte del partner tecnologico SOGEI, per una corretta georeferenziazione dei PdA;

Vista la nota inviata da SOGEI in data 24 giugno 2011 a scioglimento della riserva sopra citata, ove:

a) si evidenzia la necessità di ricorrere esclusivamente alla tecnologia di rilevazione GPS, in quanto sola idonea a garantire la migliore sicurezza ed affidabilità dei dati da trasmettere, in alternativa ad altre tecnologie disponibili che consentono tecniche di posizionamento tramite la rete GSM/UMTS;

b) si esclude la possibilità di utilizzo di moduli GPS esterni ai PdA;

c) si propone come preferibile una soluzione tecnica tale da richiedere l'introduzione del sistema GPS mediante adeguamento dell'hardware e del software dei PdA e quindi tempi tecnici di lavoro diversi da quelli inizialmente ipotizzati;

d) si conferma un periodo di sperimentazione in laboratorio di due mesi, come indicato nella precedente nota del 22 aprile 2011;

e) si sottolinea la necessità di avviare, solo successivamente alla fase di verifica di cui alle lettere precedenti, una sperimentazione sul campo della sostituzione o aggiornamento dei PdA, in misura tale da richiedere per il suo completamento tutto il residuo anno 2011, con ciò rivedendo le previsioni tempistiche date con la citata nota del 22 aprile;

Vista la nota 4 luglio 2011 con la quale AAMS ha chiesto al partner tecnologico SOGEI alcuni approfondimenti in ordine a quanto da essa riferito con la citata nota 24 giugno 2011;

Vista la nota del partner tecnologico SOGEI del 15 luglio 2011 con la quale è ulteriormente precisato che:

a) la soluzione evidenziata con nota del 24 giugno 2011, ovvero l'utilizzo del sistema GPS, garantisce il georiferimento, certo, dei PdA attraverso una soluzione tecnica integrabile con l'architettura oggi utilizzata per gli apparecchi Newslot. Tuttavia, tale soluzione richiede comunque un aggiornamento di hardware e software dei PdA esistenti, che necessita della rimozione e provvisoria sostituzione dei medesimi;

b) la soluzione proposta, pur riferendosi a specifici strumenti non attualmente in commercio, utilizza esclusivamente componenti reperibili sul mercato ed è realizzabile da ogni azienda produttrice e/o assemblatrice di apparecchiature elettroniche attraverso l'ingegnerizzazione di una strumentazione collegabile e/o integrabile ai PdA esistenti;

c) le attività di cui alle lettera *a)* e *b)*, richiede la realizzazione di un prototipo, per la realizzazione del quale occorre un periodo compreso tra le quattro e le dieci settimane e, successivamente, una preliminare fase di sperimentazione in laboratorio, ad opera di SOGEI, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti tecnici previsti ed al fine dell'effettuazione del relativo collaudo;

d) la corretta georeferenziazione richiede l'adeguamento del protocollo di comunicazione relativo al colloquio tra il sistema dei concessionari ed il sistema di AAMS;

e) per effetto delle attività e delle relative tempistiche per le attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, l'estensione delle modifiche predette in esercizio è ipotizzabile non prima del 1° novembre 2011;

f) rispetto alle ipotesi precedentemente vagliate la soluzione proposta richiede tempi di adeguamento superiori a quelli ipotizzati;

g) l'effettiva installazione del numero di PdA con tecnologia adeguata, avviata non prima del 1° novembre 2011, non potrà che riguardare un numero limitato di PdA, stimato non superiore al 7 per cento del totale, con l'obiettivo di individuare, per ciascuna tipologia di esercizio le reali condizioni operative e solo successivamente di avviare l'installazione massiva sul territorio;
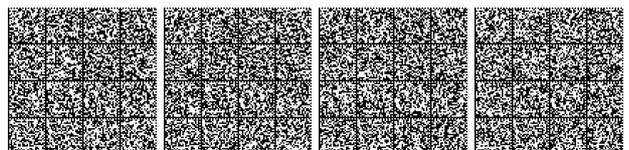
h) alla data del 15 luglio nessun concessionario ha richiesto l'avvio della sperimentazione in laboratorio di modelli prototipali di PDA georeferenziati;

Considerato conseguentemente che, sulla base di quanto indicato dal partner tecnologico, SOGEI, per la realizzazione delle predette attività nel corrente anno residua un periodo non superiore a due mesi;

Considerato che occorre adeguare, per l'effettiva operatività della comunicazione telematica delle informazioni di georeferenziazione, il protocollo di comunicazione esistente;

Ritenuto che il numero di PdA sui quali installare meccanismi di georeferenziazione debba essere individuato comunque con riferimento ad un criterio percentuale rispetto al numero di PdA gestiti;

Considerato che il partner tecnologico SOGEI stima in misura non superiore al 7 la percentuale del numero di PdA installabili, nel corso del 2011, con nuova tecnologia da parte ciascun concessionario;

Considerato quindi che occorre procedere ad una modifica di quanto stabilito dal citato decreto direttoriale del 29 aprile 2011, per l'anno 2011, per la determinazione dell'*an* e del *quantum* della restituzione ai concessionari del deposito cauzionale dello 0,5 per cento versato;

Considerato che il riparto percentuale della restituzione del deposito cauzionale previsto dal citato decreto direttoriale del 29 aprile 2011, ove rivisto alla luce delle immutate condizioni tecniche e di tempo risultanti dalle vincolanti indicazioni di SOGEI;

Ritenuto pertanto, che poiché la prevista restituzione del deposito cauzionale nella misura dello 0,25% era rapportata all'aggiornamento di un terzo di PdA, fattibile nel periodo temporale disposto di 4 mesi, ossia di un terzo dell'anno, risulti coerente stabilire la restituzione per un importo pari a 0,10% corrispondente alla percentuale (7%) di PdA di cui è richiesto l'aggiornamento in un periodo temporale pari a 2/12 dell'anno;

Ritenuto, pertanto, che il criterio di cui alla lettera *c)*, punto 1) dell'art. 1, comma 530, della legge n. 266/2005, possa riferirsi, per l'anno 2011, agli investimenti effettuati dal concessionario per la predetta implementazione, stimati non superiori ad un quinto delle somme da restituire;

Considerato, pertanto, che la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, possa essere parametrata alla percentuale massima sopra individuata, fino ad un massimo dello 0,10 delle somme giocate;

Ritenuto che occorre individuare i criteri per la restituzione dello 0,40 per cento delle somme giocate e a tal fine non può che farsi riferimento all'altra ipotesi prevista dalla lettera *c)*, punto 2) dell'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto attiene all'assetto di cui alla lettera *c)*, punto 2), che il livello di servizio ritenuto necessario per individuare criteri di restituzione nella misura dello 0,25 per cento e nella misura di un ulteriore 0,15 per cento delle somme raccolte, possa attestarsi rispettivamente all'ottanta per cento e al novanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione;

Considerato quindi che occorre procedere ad una modifica di quanto stabilito dal citato decreto direttoriale del 29 aprile 2011, per l'anno 2011, per la determinazione dell'*an* e del *quantum* della restituzione ai concessionari del deposito cauzionale dello 0,5 per cento versato;

Ritenuto quindi che, per l'anno 2011, la determinazione dell'*an* e del *quantum* della restituzione del deposito cauzionale, fino ad un massimo dello 0,5% delle somme giocate nel medesimo anno, debba riferirsi, con riguardo ai due criteri individuati dalla norma, rispettivamente nella percentuale, di sostituzione e/o aggiornamento, ai fini della georeferenziazione al 31 dicembre 2011, rispetto al 7% degli apparati PdA gestiti, nonché nella realizzazione di percentuali non inferiori rispettivamente all'ottanta per cento e al novantacinque per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni previste dalle convenzioni di concessione;

Ritenuto, peraltro, che il sistema di georeferenziazione debba essere inserito anche tra i requisiti tecnici previsti per partecipare alla procedura di selezione, che sarà avviata entro il 30 settembre 2011, per l'affidamento della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla previsione, anche per l'anno 2012, dei criteri per la restituzione del predetto deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, pertanto, che il criterio di cui alla lettera *c)*, punto 1) dell'art. 1, comma 530, della legge n. 266/2005, possa riferirsi, per l'anno 2012, agli investimenti effettuati dal concessionario per la predetta totale implementazione;

Ritenuto, per quanto attiene all'assetto di cui alla lettera *c)*, punto 2), che il livello di servizio ritenuto necessario, sempre per l'anno 2012, per individuare criteri di restituzione possa attestarsi al novanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni di concessione;

Ritenuto quindi che, per l'anno 2012, la determinazione dell'*an* e del *quantum* della restituzione del deposito cauzionale, fino ad un massimo dello 0,5% delle somme giocate nel medesimo anno, debba riferirsi, con riguardo ai due criteri individuati dalla norma, rispettivamente nella percentuale, di sostituzione e/o aggiornamento, dei PdA gestiti ai fini della georeferenziazione al 31 dicembre 2011, rispetto al totale degli apparati, nella misura massima dello 0,4 per cento delle somme raccolte, nonché nella realizzazione di percentuali non inferiori al novanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, nella misura massima dello 0,10 per cento delle somme raccolte;

Considerato che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto;

Considerato che in data 7 luglio 2011 è scaduto il contratto del Direttore generale dei monopoli di Stato ed è, ad oggi, ancora in corso l'*iter* di perfezionamento per il rinnovo di detto incarico;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, prevede all'art. 3, comma 2, che il direttore per le strategie è il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma;
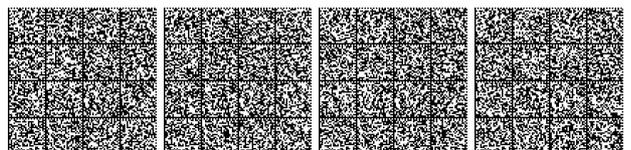
Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto determina per gli anni 2011 e 2012, i criteri e le modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica, di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, del deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.

Art. 2.

Criteri di restituzione del deposito cauzionale per l'anno 2011

1. Per l'anno 2011, il deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate raccolte nel medesimo anno è determinato in relazione:

a) al numero di punti di accesso, rispetto al 7% di quelli gestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiornati con opportuna tecnologia in grado di garantire la trasmissione al sistema centrale della propria ubicazione, rilevata attraverso meccanismi di georeferenziazione che attribuiscano all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica espressa in un particolare sistema geodetico di riferimento;

b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio, pari quantomeno alla percentuale rispettivamente dell'ottanta per cento e del novanta per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, previste dalle convenzioni di concessione.

2. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera *a)* è riconosciuta fino ad un massimo del 0,10 per cento delle somme giocate; l'importo da restituire a ciascun concessionario è riconosciuto, come percentuale dell'aggiornamento effettivo, entro il 31 dicembre 2011, da parte del concessionario medesimo, del numero di punti di accesso (PdA) rispetto al totale richiesto ad ogni singolo concessionario pari al 7% dei PdA gestiti alla data di emanazione del presente decreto. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,10 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, sarà nulla per PdA aggiornati =0 e pari al 100 per cento per PdA aggiornati rispetto a quelli che ciascun concessionario deve aggiornare, ossia il 7% di quelli da ciascuno gestiti alla data di emanazione del presente decreto.

3. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera *b)*, è riconosciuta fino ad un massimo del 0,40 per cento delle somme giocate. L'importo da restituire, è calcolato sulla base della media annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento, ed è ripartito come di seguito specificato: fino alla misura massima dello 0,25 per cento, a fronte del raggiungimento di percentuali di comunicazioni dell'80 per cento degli apparecchi attivi; l'importo, fino ad un massimo dello 0,15 per percentuali di comunicazioni superiori al 90 per cento. Le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + \ldots Pm12) * 100}{12}$$

dove: Pm 1, 2, 3 … 12= percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre 2011, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi. L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,40 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all'importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2011, purché tale media sia ricompresa nell'intervallo tra l'80 per cento ed il 90 per cento. La percentuale restituita è pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.

Art. 3.

Criteri di restituzione del deposito cauzionale per l'anno 2012

1. Per l'anno 2012, il deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate raccolte nel medesimo anno è determinato in relazione:

a) al numero di punti di accesso, rispetto al totale di quelli gestiti, aggiornati con opportuna tecnologia in grado di garantire la trasmissione al sistema centrale della propria ubicazione, rilevata attraverso meccanismi di georeferenziazione che attribuiscano all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica espressa in un particolare sistema geodetico di riferimento;

b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio, pari quantomeno alla percentuale dell'ottantacinque per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni di concessione.

2. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera *a)* è riconosciuta fino ad un massimo del 0,40 per cento delle somme giocate; l'importo da restituire a ciascun concessionario è riconosciuto, come percentuale dell'aggiornamento effettivo, entro il 31 dicembre 2012, da parte del concessionario medesimo, del numero di punti di accesso (PdA) rispetto al totale dei PdA gestiti. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,40 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, sarà nulla per PdA aggiornati = 0 rispetto a quelli aggiornati al 31 dicembre 2011 e pari al 100 per cento per il totale dei PdA aggiornati rispetto a quelli gestiti da ciascun concessionario.
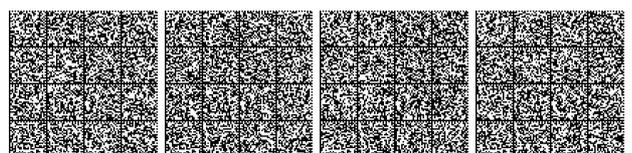
3. La restituzione del deposito di cui al comma 1, lettera *b)*, è riconosciuta fino ad un massimo del 0,10 per cento delle somme giocate; l'importo da restituire, è calcolato sulla base della media su base annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento purché uguale o superiore al 90 per cento; le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale, secondo la modalità prevista dalla convenzione di concessione a quel momento vigente. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + \ldots Pm12) * 100}{12}$$

dove: Pm 1 ,2, 3 … 12= percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre 2012, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi. L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,10 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all'importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2011, purché tale media sia ricompresa nell'intervallo tra l'85 per cento ed il 90 per cento. La percentuale restituita è pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua.

Art. 4.

Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale

1. L'Ufficio 12° della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico SOGEI, i dati di cui all'art. 2, provvede, nell'anno successivo a quello di riferimento a determinare gli importi dovuti ai sensi del presente decreto, dandone conto al concessionario interessato con opportuna comunicazione.

2. I concessionari possono presentare all'Ufficio 12° della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa ai dati presi a base per il calcolo; AAMS procede, nei quindici giorni successivi al ricevimento delle deduzioni, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all'eventuale ricalcolo. Le eventuali osservazioni potranno riguardare esclusivamente i dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo da restituire. Per la somma determinata dall'esito della descritta procedura non è previsto conguaglio.

3. L'importo corrispondente alla restituzione dell'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate negli anni di riferimento, è imputato al capitolo di spesa 155 del bilancio di AAMS.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è abrogato il decreto direttoriale 2011/ 9274 / Giochi/ADI del 29 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2011.

2. I requisiti tecnici dei punti di accesso oggetto di aggiornamento sono quelli indicati ai concessionari con provvedimento del Direttore per i giochi del 27 giugno 2011, da pubblicare sul sito istituzionale di AAMS, ovvero, nei casi eccezionali a valere dal 2012 nei quali la tecnologia prevista non può essere applicata, quelli indicati con successivo provvedimento del Direttore per i giochi da emanare entro il 31 marzo 2012, e da pubblicare sul sito istituzionale di AAMS, sulla base di quanto comunicato per il tramite del partner tecnologico SOGEI, anche in base alla sperimentazione citata;

3. Le specifiche per l'adeguamento del protocollo di comunicazione per il colloquio tra il sistema dei concessionari e il sistema di AAMS sono comunicate ai concessionari e pubblicate sul sito entro il 31 agosto 2011.

4. La rilevazione dei livelli di servizio per l'anno 2012 viene adeguata, a partire dalla data di stipula del nuovo atto di convenzione, secondo i criteri e le modalità previste nell'atto medesimo, ferma restando la restituzione dell'importo dello 0,10 della raccolta al raggiungimento della percentuale di cui all'art. 3.

5. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

p. il direttore generale: TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 26

11A10996

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 giugno 2011.

Ripartizione del Fondo agevolazioni alla ricerca per gli anni 2010-2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» ed in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca, di seguito denominato FAR, la cui gestione è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, pubblicato sul S.O. n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001 relativo alle «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» entrato in vigore il 17 febbraio 2001;
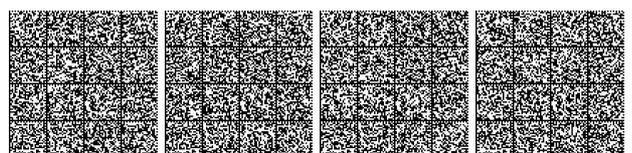
Visto il comma 2 dell'art. 4 del predetto decreto che prevede la ripartizione annuale delle risorse del FAR tra le varie forme di intervento previste nel decreto stesso sulla base delle direttive del Ministro;

Considerato che in attuazione dell'art. 72 della legge n. 289/2002 (L.F. 2003), è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003, che stabilisce i nuovi criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore delle imprese;

Considerato che con decreto ministeriale 2 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008, si è provveduto all'adeguamento delle disposizioni del citato decreto 593/00 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla comunicazione 2006/C 323/01;

Considerato che in attuazione dell'art. 93 della predetta L 289/2002 gli stanziamenti del Fondo Agevolazioni alla Ricerca, con decreto n. 28906 del 25 settembre 2003, del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati ripartiti su due capitoli di cui uno di alimentazione del fondo di rotazione;

Visto il decreto ministeriale 799 del 10 giugno 2002 recante «Procedure e modalità di funzionamento del Fondo Agevolazioni alla Ricerca» modificato dal decreto ministeriale 1563 del 25 novembre 2004 in applicazione del predetto art. 72 della L.F. 2003;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (L.F. 2007) che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato FIRST, al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

Considerato che dall'anno 2010 il FIRST non è stato rifinanziato e che le disponibilità iscritte nei predetti bilanci 2010 e 2011 sui competenti capitoli derivanti dal FAS si riferiscono ad annualità residue di assegnazioni disposte con delibere CIPE del 2006 e anni precedenti già utilizzate nei precedenti piani di riparto;

Considerato che rispetto alla richiesta formulata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasferimento dell'importo di € 23.861.000,00 ai sensi dell'art. 11 della legge n. 451/94 contabilizzato tra le disponibilità ripartite nel piano di riparto FAR per l'anno 2009, sono stati effettivamente trasferiti € 14.483.786,00, con la conseguente necessità di recuperare l'importo di € 9.377.214,00;

Considerato che ai sensi della predetta L. 451/94 sono stati trasferiti per l'anno 2010 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali € 6.228.915,00 e che tale intervento non risulta rifinanziato per l'anno 2011;

Vista la disponibilità sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2010 e 2011, della somma complessiva di € 82.633.104,00 stanziata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 27.12.1997 n. 449, ai fini della concessione di crediti di imposta;

Vista la comunicazione del Sanpaolo IMI S.p.A. dalla quale risulta che le disponibilità per il 2010 e 2011, derivanti da interessi sulle giacenze, rientri e minori utilizzi sulla gestione del Fondo Speciale per la Ricerca Applicata, ammontano ad € 51.503.301,77, di cui € 27.060.358,05 relativi al credito agevolato;

Vista la ricognizione delle somme derivanti da minori utilizzi e revoche di finanziamenti concessi sul FAR, dalla quale risultano al 31 dicembre 2010, disponibilità pari ad € 128.332.933,04, di cui € 65.321.212,57 relativi al credito agevolato;

Vista la ricognizione delle economie di gestione del Fondo conseguenti la mancata utilizzazione di somme assegnate nei piani di ripartizione FAR 2007-2009, per un totale di € 1.057.475.431,00, di cui € 681.667.866,00 relativi al credito agevolato essenzialmente derivante dall'operazione di cartolarizzazione dei crediti FAR/FSRA;

Visto i rendiconti finanziari del conto di contabilità speciale del FAR relativi agli anni 2010 e 2011 e in particolare gli incassi relativi alle rate dei crediti agevolati non cartolarizzati, pari a € 181.379.088,24;

Considerato che dal predetto importo vanno recuperate le somme rimborsate alle aziende a seguito di rimodulazione dei piani di ammortamento per un totale di € 1.480.694,83;

Considerato che l'importo complessivo delle disponibilità del Fondo Agevolazioni alla Ricerca per gli anni 2010 e 2011 risulta pertanto pari ad € 1.496.694.864,22 di cui € 1.084.753.964,31 relativi alla sezione nazionale ed € 411.940.899,91 relativi alla sezione aree depresse;

Visto il decreto ministeriale n. 295 del 31.5.2011 recante la «Direttiva per la ripartizione del Fondo di cui all'art.5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» relativa alle disponibilità degli anni 2010 e 2011, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti;

Visto l'art 7 del già citato decreto legislativo 297/99 che prevede l'onere a carico del FAR delle attività di servizio e consulenza necessarie alla gestione ed al monitoraggio degli interventi finanziati.

Decreta:

Art. 1.

Le complessive disponibilità del FAR per gli anni 2010 e 2011 di cui alle premesse, pari a € 1.496.694.864,22, sono ripartite tra i vari strumenti di intervento previsti nel decreto legislativo 297/99 come indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 127
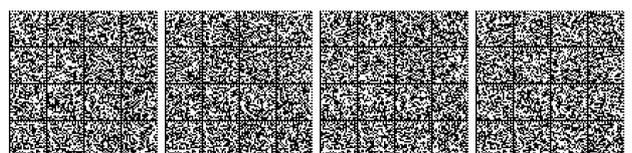
TABELLA ALLEGATA AL DECRETO N. 332 del 10.06.11

RIPARTO FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA

ANNI 2010-2011

	Riferimento art. DM 593/2000	Contributi alla spesa Contributo in conto interessi Credito d'imposta			Credito agevolato			Totali		
		Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale	5	30.000.000,00	55.000.000,00	85.000.000,00	258.500.000,00	52.000.000,00	310.500.000,00	288.500.000,00	107.000.000,00	395.500.000,00
Progetti Autonomi di ricerca e formazione (progetti di importo superiore a 7,5 meuro)	6	15.000.000,00	55.000.000,00	70.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	160.000.000,00	125.000.000,00	105.000.000,00	230.000.000,00
Progetti in ambito di programmi o accordi intergovernativi di cooperazione	7	20.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00	33.000.000,00	50.000.000,00	13.000.000,00	63.000.000,00
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale	8	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
Progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all'art 2 del DM 593/2000 da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti autonomi per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e annessa formazione	10	40.435.231,81	5.000.000,00	45.435.231,81	50.000.000,00	5.000.000,00	55.000.000,00	90.435.231,81	10.000.000,00	100.435.231,81
Progetti autonomi proposti da costituende società (SPIN OFF)	11	11.000.000,00	5.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	5.000.000,00	16.000.000,00
Progetti di ricerca e formazione in conformità a bandi MURST	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifiche iniziative di programmazione	13	131.987.299,19	50.000.000,00	181.987.299,19	359.500.000,00	11.500.000,00	371.000.000,00	491.487.299,19	61.500.000,00	552.987.299,19
Agevolazione per assunzione di personale di ricerca, commesse di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca	14	0,00	(1) 90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
Agevolazione per il distacco temporaneo di personale di ricerca	15	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
Premi per progetti già finanziati nell'ambito di programmi quadro comunitari	16	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Attività istruttoria e gestionale istituti di credito		703.727,57	1.720.775,62	2.424.503,19	3.627.705,74	1.000.000,00	4.627.705,74	4.331.433,31	2.720.775,62	7.052.208,93
Attività di valutazione, monitoraggio, accertamento, ecc.		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	820.124,29	4.820.124,29	4.500.000,00	1.820.124,29	6.320.124,29
T O T A L I		**259.126.258,57**	**283.620.775,62**	**542.747.034,19**	**825.627.705,74**	**128.320.124,29**	**953.947.830,03**	**1.084.753.964,31**	**411.940.899,91**	**1.496.694.864,22**

(1) di cui 82.633.104 da stanziamento MEF per credito d'imposta

11A10790
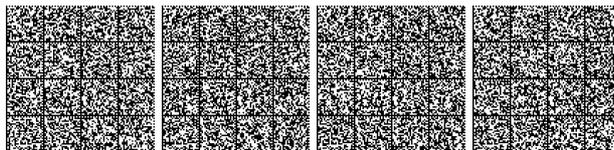
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Di Girolamo Pietro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Di Girolamo Pietro, nato il 12 agosto 1961 a Giugliano in Campania, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Di Girolamo è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 26 giugno 2002 in Italia presso la Università degli studi «Carlo Bo» di Urbino; Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 4 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto «all'Ilustre Colegio de Abogados de Lorca» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Di Girolamo Pietro, nato il 12 agosto 1961 a Giugliano in Campania, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10736

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Manoni Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Manoni Andrea, nato il 20 agosto 1976 a Cagliari, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Manoni è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 26 ottobre 2007 in Italia presso la Università degli studi di Cagliari;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Murcia» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Manoni Andrea, nato il 20 agosto 1976 a Cagliari, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10737

DECRETO 28 luglio 2011.

Rettifica del decreto 14 luglio 2011 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Marchignoli Solange, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la richiesta di correzione del decreto dirigenziale di riconoscimento presentata dalla sig.ra Marchignoli;

Visti il proprio decreto datato 14 luglio 2011 con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dalla sig.ra Marchignoli Solange, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che nel decreto sopra citato per mero errore materiale è stata applicata una prova attitudinale errata;

Ritenuto pertanto che detto decreto sia sostituito integralmente dal seguente provvedimento;

Vista l'istanza della sig.ra Marchignoli Solange, nata il 7 luglio 1978 a Milano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Marchignoli è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 24 aprile 2003 in Italia presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre Colegio de Abogados de Lorca" (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che la richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessata;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Marchignoli Solange, nata il 7 luglio 1978 a Milano, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 14 luglio 2011.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale

degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10738

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lara Pesi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Lara Pesi, nata il 1° gennaio 1974 a Montecatini Terme (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Pesi è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 7 dicembre 1999 in Italia presso la Università degli studi di Firenze;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all' «Illustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza alla esperienza professionale in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione professionale dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Lara Pesi, nata il 1° gennaio 1974 a Montecatini Terme (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10739

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Pieraccini Stefano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Pieraccini Stefano, nato il 24 maggio 1975 a Viareggio, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Pieraccini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 25 luglio 2006 in Italia presso la Università di Pisa; Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 4 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Murcia» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Pieraccini Stefano, nato il 24 maggio 1975 a Viareggio, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo

(sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10740

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cagnetta Bruna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Cagnetta Bruna, nata il 7 ottobre 1977 a Torino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Cagnetta è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 23 aprile 2004 in Italia presso la Università degli studi di Torino;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 27 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Jaen» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Cagnetta Bruna, nata il 7 ottobre 1977 a Torino, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10741

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tilve Adriana Vivian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Tilve Adriana Vivian, nata il 17 ottobre 1975 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico in «Abogacia» presso la «Universidad del Salvador» a Buenos Aires, rilasciato il 3 agosto 1999;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Colegio publico de Abogados de La Capital Federal» dal dicembre 1999;

Ritenuto, altresì, di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati prodotti attestanti formazione acquisita in Italia, in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22.2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007, rinnovato il 4 ottobre 2007;

Decreta:

Alla sig.ra Tilve Adriana Vivian, nata il 17 ottobre 1975 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta della candidata tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;

b) unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale, 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del ca-

lendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10742

DECRETO 28 luglio 2011.

Modifica del decreto 3 luglio 2010 di riconoscimento, al sig. Gonzalez Aranda Eduardo, dei titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza proposta dal sig. Gonzalez Aranda Eduardo, nato il 15 luglio 1977 a Ponferrada (Leon-Spagna), cittadino spagnolo, con la quale chiede il riesame del decreto dirigenziale datato 3 luglio 2010;

Precisato che con il decreto dirigenziale di cui sopra era stata rigettata, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, l'istanza presentata dall'interessato diretta ad ottenere il riconoscimento del suo titolo professionale ai fini della iscrizione alla sez. A settore civile ambientale dell'albo italiano degli ingegneri, consentendogli la iscrizione nella sezione B stesso settore dell'albo degli ingegneri;

Considerato che a sostegno della istanza di riesame l'interessato ha prodotto documentazione attestante il conseguimento nel luglio 2010 di un «Master universitario en Ingenieria de la Edificacion y Construcciones industriales» della durata di un anno presso la «Universidade de Vigo» (Spagna);

Considerato inoltre che ha documentato di aver maturato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011, nel corso della quale si è ritenuto di accogliere la richiesta di riesame;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerata la formazione seguita dal richiedente nella quale sono riscontrabili sostanziali differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

L'istanza di riesame presentata dal sig. Gonzalez Aranda Eduardo, nato il 15 luglio 1977 a Ponferrada (Leon-Spagna), cittadino spagnolo, è accolta con conseguente modifica del decreto dirigenziale datato 3 luglio 2010.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 10 mesi.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) costruzioni idrauliche, marittime e idrologia, 2) impianti tecnici nell'edilizia e territorio.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopraindicate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra descritte. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10749

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Pasho Valmir, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale il Sig. Pasho Valmir, nato a Devoll (Albania) il 12 marzo 1983, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermier i pergjithshem», conseguito in Albania nell'anno 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 tre, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell' art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio 2010;

Visto il decreto 28692-P in data 17 giugno 2010 con il quale si dispone che il riconoscimento del titolo del richiedente è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia, legislazione professionale;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 23 giugno 2011, a seguito della quale il Sig. Pasho Valmir è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Infermier i pergjithshem» conseguito nell'anno 2005 presso l'Università degli Studi «Fan S. Noli» di Korce (Albania), dal Sig. Pasho Valmir, nato a Devoll (Albania) il 12 marzo 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il Sig. Pasho Valmir è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10424

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 luglio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società «American Airlines Inc». (Decreto n. 60650).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;

Visto l'accordo siglato in data 12 maggio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società American Airlines INC nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 13 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori della società di cui trattasi, dipendenti presso l'aeroporto di Fiumicino-Roma (RM) (terminal partenze internazionali);

Vista l'istanza con la quale la società American Airlines INC, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il semestre dal 13 maggio 2011 al 12 novembre 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti presso la sede dell'aeroporto di Fiumicino-Roma (RM) (terminal partenze internazionali);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 13 maggio 2011 al 12 novembre 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalle società American Airlines INC ai sensi dell'art. 2, comma 1, decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 12 maggio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della società American Airlines INC, dell'aeroporto di Fiumicino- Roma (RM) (terminal partenze internazionali), per il periodo dal 13 maggio 2011 al 12 novembre 2011,

Matricola INPS: 4956408419

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società American Airlines INC è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 48 mesi previsti dal citato art. 2, comma 1,della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

p. *Il Ministro del lavoro*
e delle politiche sociali
Il sottosegretario delegato
BELLOTTI

11A10789
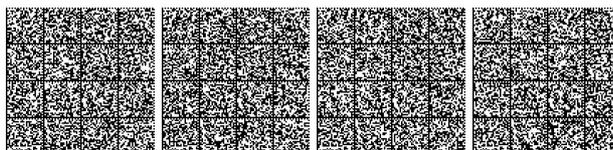
DECRETO 15 luglio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società «Libyan Airlines». (Decreto n. 60649).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 3 maggio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Libyan Airlines, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° maggio 2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori dalla società di cui trattasi della sede di Fiumicino-Roma;

Vista l'istanza con la quale la società Libyan Airlines ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° maggio 2011 al 30 ottobre 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della sede di Fiumicino-Roma;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 ottobre 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalla società Libyan Airlines, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 maggio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti della società Libyan Airlines della sede di Roma, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 ottobre 2011.

Matricola INPS: 7008792562.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Libyan Airlines è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

11A10795

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 luglio 2011.

Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada» ed in particolare l'art. 119, come da ultimo modificato dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ed in particolare l'art. 331;

Visto il decreto a propria firma del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», di seguito denominato «Decreto direttoriale 31 gennaio 2011»;

Considerata la necessità di implementare la casistica delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto al fine di ricomprendere anche le ipotesi di inibizione pro-tempore dell'attività istituzionale dei medici appartenenti alle stesse strutture o corpi, dalla quale derivi - a qualunque titolo, ivi compresa se del caso l'aspettativa - la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonché la cessazione di tale inibizione;

Ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza interpretativa, riformulare in parte l'art. 3, comma 1, dello stesso decreto sì da definire la fattispecie dei medici che abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali riproponendo in modo pedissequo la previsione di cui all'art. 119, comma 2, ultimo periodo, del codice della strada;

Ritenuto necessario dettare criteri uniformi per l'apposizione del codice di identificazione sulle certificazioni mediche rilasciate dai medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada, in sede di rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, al fine di semplificarne ed ottimizzarne le procedure di acquisizione da parte del competente ufficio del centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione;

Considerata infine l'opportunità di prorogare il termine del 31 agosto 2011, previsto dall'art. 6, comma 3, del più volte citato decreto, al fine di garantire una piena efficienza del servizio reso dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui all'art. 1 del medesimo decreto, accordando agli stessi medici un maggior tempo per l'acquisizione del codice di identificazione;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011

1. All'art. 1, comma 3, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, dopo le parole: «al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, per il tramite dell' ufficio della motorizzazione competente per territorio,» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Le predette amministrazioni e corpi comunicano altresì, con la medesima modalità, al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione situazioni di inibizione pro-tempore dell'attività istituzionale dei propri medici, dalla quale derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonché la cessazione di tale inibizione.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011

1. All'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, le parole «negli ultimi cinque anni» sono sostituite da: «per almeno cinque anni».

Art. 3.

*Introduzione dell'art. 3-*bis *al decreto direttoriale 31 gennaio 2011*

1. Nel decreto direttoriale 31 gennaio 2011, dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Apposizione e dimensioni del codice di identificazione sulle certificazioni utili ai rinnovi di validità di titoli abilitativi alla guida)*. — 1. All'atto del rilascio del certificato medico di cui all'art. 331, comma 1, lettera *a)*, conforme al modello IV.4, che vale comunicazione al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione in caso di conferma di validità dei titoli abilitativi alla guida, il codice di identificazione è apposto alla sinistra del campo "generalità, qualifica, e firma del sanitario" in uno spazio di dimensioni pari a 3 cm di lunghezza ed a 1 cm di altezza.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011

1. All'art. 6, comma 3, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, le parole «Fino alla data del 31 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del 15 febbraio 2012».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 2011

Il Capo dipartimento: FUMERO

11A10678

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame di Varzi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei

prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 29 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- serie generale n. 187 dell'11 agosto 2008, con il quale l'organismo «Istituto Parma Qualità» con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame di Varzi»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 29 luglio 2008;

Considerato che il Consorzio Tutela DOP Salame di Varzi, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salame di Varzi» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 luglio 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» con decreto 29 luglio 2008, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 luglio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A10522

DECRETO 26 luglio 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «BioAgriCert Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pane di Matera» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 160 de 21 febbraio 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pane di Matera»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 24 maggio 2008, con il quale l'organismo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è stato autorizzato ad effettuare i con-

trolli della indicazione geografica protetta «Pane di Matera», per un periodo di tre anni;
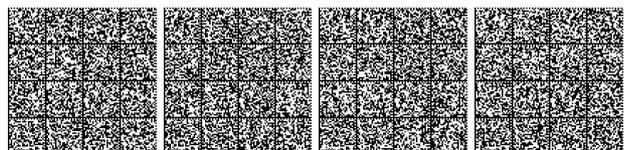
Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, dal Consorzio di tutela del Pane di Matera IGP con la quale il predetto Consorzio alla scadenza del triennio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Pane di Matera» «BioAgriCert Srl», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8/3-4-5;

Vista la nota prot. n. 6911 del 24 marzo 2011 della Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore con la quale si comunica a «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» di svolgere le attività di verifica sui requisiti di conformità del «Pane di Matera IGP», nel rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto di autorizzazione in precedenza citato, fino al momento dell'emanazione del decreto di autorizzazione al nuovo organismo di controllo «BioAgriCert Srl»;

Considerato che «BioAgriCert Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pane di Matera» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 giugno 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «BioAgriCert Srl», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Pane di Matera», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 160 del 21 febbraio 2008.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «BioAgriCert Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» non può modificare la denominazione sociale e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pane di Matera», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pane di Matera», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «BioAgriCert Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «BioAgriCert» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pane di Matera» anche mediante immissione nel sistema infor-

matico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.
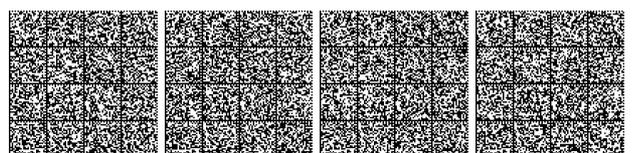
Art. 7.

L'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

«Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà rendere disponibile all'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» la documentazione inerente il controllo svolto sulla indicazione geografica protetta «Pane di Matera» fino alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

L'organismo autorizzato «BioAgriCert Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A10759

DECRETO 26 luglio 2011.

Disposizioni in materia di infrazioni e irregolarità riscontrate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 92.2 Regolamento (CE) n. 889 del 2008 notificate tramite il sistema informativo europeo «OFIS».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, n. 1572, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Sentito il comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile con procedura di consultazione scritta e tenuto conto del parere positivo espresso dallo stesso comitato nella riunione del 19 luglio 2011;

Considerata la necessità di definire le modalità di risposta alle notifiche presentate dagli Stati membri, ai sensi dell'art. 92.2 regolamento (CE) n. 889 del 2008, secondo il sistema informativo europeo «OFIS» (Organic Farming Information System) ed individuare le attività che dovranno essere svolte dalle amministrazioni e dai soggetti interessati dalle suddette notifiche.

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica alle segnalazioni di presunta irregolarità o infrazione di seguito indicate «irregolarità» riscontrate su prodotti biologici, ai sensi dell'art. 92.2 del regolamento (CE) n. 889/2008, presentate dagli Stati membri dell'UE, di seguito indicati «Stati membri», tramite il sistema informativo OFIS.

2. In conformità all'art. 92.2 citato, in tutti i casi in cui uno Stato membro riscontra la presenza di irregolarità riguardanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008, su prodotti biologici provenienti da un altro Stato membro, ne informa lo Stato membro interessato e la Commissione UE.

Art. 2.

1. Per la gestione di tali informazioni la Commissione UE ha previsto l'utilizzo del sistema OFIS, attraverso il quale lo Stato membro che constata l'irregolarità del prodotto biologico, notifica la stessa allo Stato membro interessato che dovrà fornire informazioni utili mediante lo stesso sistema informativo, entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica.

Art. 3.

1. Nei casi di irregolarità, rilevate su prodotti biologici commercializzati in uno degli Stati membri e provenienti dallo Stato italiano, la notifica è trasmessa attraverso il sistema informativo OFIS, dallo Stato interessato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, ufficio Saq X, di seguito indicato «Ministero», che assegna un codice di identificazione progressivo alla notifica stessa.

2. Se risulta necessario per la corretta valutazione della notifica, il Ministero acquisisce elementi integrativi presso lo Stato membro notificante.

3. Il Ministero invia per posta elettronica apposita richiesta di informazioni, all'organismo di controllo, di seguito indicato «ODC», al quale l'operatore è assoggettato e per conoscenza alle autorità pubbliche di cui al successivo art. 4.2.

4. Se l'ODC accerta il coinvolgimento di operatori controllati da altri ODC, informa prontamente detti organismi, mediante posta elettronica, trasmettendo la richiesta di informazioni e i relativi allegati ed inviando il messaggio per conoscenza al Ministero e alle autorità pubbliche di cui al successivo art. 4.2.

Art. 4.

1. Alla richiesta di informazioni, prevista al precedente art. 3, è allegato il documento di notifica OFIS redatto dallo Stato membro notificante ed eventuali informazioni ulteriori, utili alla comprensione dell'irregolarità.

2. La richiesta di informazioni è inviata per conoscenza:

alle autorità pubbliche di vigilanza: Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - VICO, regioni e province autonome in cui ha sede l'operatore coinvolto;

alle seguenti autorità pubbliche di controllo: Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - PREF, Comando Carabinieri politiche agricole.

3. Le comunicazioni sono identificate con un riferimento numerico, così come previsto al precedente art. 3.

Art. 5.

1. Gli ODC che ricevono la richiesta di informazioni redigono apposito format denominato «Rapporto rapido» di cui all'allegato I al presente decreto, corredato dalle prove documentali raccolte.

2. Gli ODC trasmettono il rapporto rapido al Ministero, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica saq10@politicheagricole.gov.it e, per conoscenza, alle autorità pubbliche di vigilanza e di controllo di cui al precedente art. 4.

3. Gli ODC coinvolti successivamente, ai sensi dell'art. 3.4, redigono il «Rapporto Rapido» di cui al precedente comma 1, con specifico riferimento agli operatori da essi controllati e lo trasmettono secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il «Rapporto rapido», relativo agli esiti delle attività ispettive e di controllo svolte, fornisce gli elementi utili per consentire al Ministero di rispondere alla notifica dello Stato membro attraverso il sistema OFIS.

5. Qualora lo Stato membro notificante segnali tramite il sistema OFIS di non accettare la risposta, il Ministero richiede agli ODC interessati informazioni aggiuntive. Tali informazioni sono fornite dagli ODC entro quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.

6. In caso di segnalazioni riguardanti contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica, l'ODC interessato effettua apposite analisi ai sensi dell'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008. I risultati di tali indagini e i rapporti di prova analitici sono comunicati al Ministero anche qualora l'esito sia negativo.

7. Il Ministero informa gli ODC e le autorità pubbliche coinvolte, dell'accettazione da parte dello Stato membro notificante della risposta inserita nel sistema OFIS.

Art. 6.

1. Le autorità che effettuano controlli nel settore agroalimentare e gli ODC segnalano al Ministero le irregolarità rilevate su prodotti biologici commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri dell'UE.

2. Eventuali irregolarità riscontrate su prodotti biologici commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri dell'UE sono comunicate dagli operatori biologici agli ODC, che provvedono alla trasmissione tempestiva, comunque entro sette giorni lavorativi, al Ministero.

3. La segnalazione, corredata dalle relative prove documentali, è inviata all'indirizzo saq10@politicheagricole.gov.it, utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato II al presente decreto. Il Ministero informa le autorità pubbliche di vigilanza e di controllo di cui all'art. 4.

4. Il Ministero, attraverso il sistema informativo OFIS, notifica allo Stato membro interessato l'irregolarità rilevata e mette a conoscenza le autorità competenti nonché gli ODC, delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 2011

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO *I*
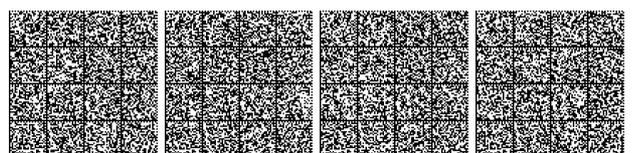
Elementi e contenuti da inserire nel "Rapporto rapido"

N.B *tutte le risposte devono essere estremamente sintetiche (max 2 righe) e per quanto possibile in lingua inglese. Si prega di allegare documenti di supporto solo nel caso siano di evidente utilità alla comprensione dei fatti.*

A) Investigation

1) Describe cooperation between the different operators and bodies involved, in the different countries involved (if any)? (descrivere, se avvenute, le attività di cooperazione svolte tra gli operatori e gli OdC degli Stati Membri coinvolti) ____
____
____

2) Which investigation methods/procedures have been used? Have the operators concerned been submitted to a specific control? (Quali tipi di accertamenti sono stati svolti? Gli operatori coinvolti sono stati sottoposti a specifici controlli?) ____
____
____

3) Have samples been taken and analysed? (Sono stati prelevati ed analizzati dei campioni? Se sì, descrivere numero e tipologia dei campioni)____
____

4) What are the results of the inspections/analysis (if any)? (quali sono i risultati delle ispezioni o delle analisi?)____
____

5) Has the origin of the irregularity/infringement been cleared out? (è stata individuata la causa dell'irregolarità?)____
____
____

B) Measures and sanctions

1) What preventive and corrective measures have been taken (e.g. as regards the distribution/circulation of the product on the EU and external market)? (quali misure preventive o correttive sono state assunte?) ____
____
____

2) What actions in case of non-compliance were taken on the operators and/or products concerned (written form, warning, etc.)? (nel caso di "non conformità", quali provvedimenti sono stati presi nei confronti dell'operatore?)____
____
____

3) Was the certification of the producer/processor limited, interrupted or withdrawn? : (date duration)? (è stata sospesa o ritirata la certificazione dell'operatore coinvolto?)____________________
____

4) Are additional inspections planned at the operators concerned? (sono state programmate ispezioni aggiuntive presso l'operatore coinvolto?)____
____
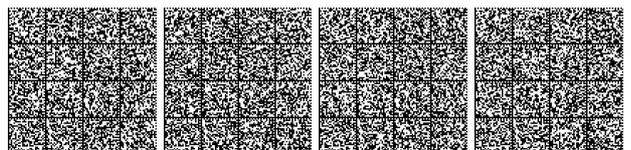
5) What other measures are the inspection body and/or competent authority planning to prevent the occurrence of similar cases? (quali misure sono state previste dall'OdC o dall'Autorità per prevenire ulteriori casi analoghi?)____
____

C) Other information

____
____
____

D) Annexes[1]

____

[1] Please attach a copy of relevant documentation: documentation of the product (seal, label, etc.), invoices, accounts or documents of transport or delivery orders, analysis reports, etc.

ALLEGATO *II*

Modello segnalazione irregolarità prodotti provenienti da altri Paesi UE

N.B. *tutte le risposte devono essere estremamente sintetiche (max 2 righe) e per quanto possibile in lingua inglese. Si prega di allegare documenti di supporto solo nel caso siano di evidente utilità alla comprensione dei fatti.*

A) Product

1) Product/trade name (prodotto/nome commerciale) :____________________________________

2) Country of origin (Paese di origine):____

3) Description of the product (packaging, size and form, etc) (descrizione del prodotto: confezionamento, quantità, etc.):____
____
____

4) Identification of the lot (e.g. lot number, delivery number, delivery date, etc.) (identificazione del lotto: n. di lotto, data consegna, etc.):____
____

5) Other information (altre informazioni):____
____
____

B) Traceability[1]

1) Producer (produttore) :____

2) Processor/seller in the country of origin (preparatore/venditore nel paese di origine):________
____

3) Importer (importatore): ____

4) Wholesaler (grossista): ____

5) Retailer or other operator (dettagliante o altro operatore): ___________________________

6) Authority (Autorità): ____

7) Processor/seller's Control Body (OdC del preparatore/commerciante):_____________________
____

C) Irregularity, suspicion of an infringement, other problem raised

1) Which irregularity has been identified?[2] (irregolarità rilevata):_______________________
____

2) Date and place of the detection of the irregularity (data e luogo di rilevazione dell'irregolarità): ___
____
____

[1] Name, Address, Phone/fax, Email, Website, Contact person.

[2] In what aspect does it represent a breach of Regulation (Regulation (EEC) No 2092/91, Regulation (EC) No 834/2007 and Regulation (EC) No 889/2008)?

3) Date and place of sampling/testing (if any) (data e luogo del campionamento –se effettuato–): ____

4) Results of the analysis (risultati delle analisi):
   Name of the substances found (sostanze rilevate): __________________________
   Level of the residues detected (livelli rilevati): __________________________
   Is the level above the threshold allowed in food (or feed) in general (il livello di sostanza rilevato è consentito negli alimenti (o mangimi) in generale)? Y N
   Is the level of GMO-contents overshot (il livello di OGM supera il livello previsto)? Y N

5) Other results of the inspections (altri risultati dell'indagine):__________________________

D) Measures taken

1) Have any voluntary or compulsory measures been taken (on the product/operator/market) (sono state adottate misure correttive volontarie o obbligatorie -prodotto, operatore, punto vendita-)?

2) Date of entry into force and duration (months) (data di inizio e durata –mesi–):______________

E) Other information/evaluation

I) Annexes[3]

[3] Please attach a copy of relevant documentation: documentation of the product (seal, label, etc.), invoices, accounts or documents of transport or delivery orders, analysis reports, etc

11A10760
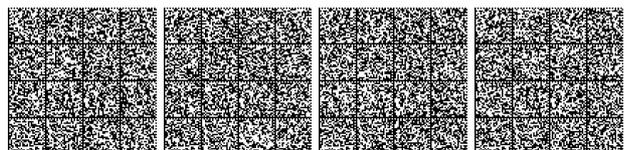
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 maggio 2011.

Integrazione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni finanziarie in forma automatica nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha disposto la concessione di incentivi in forma automatica al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente le disposizioni semplificative in materia di comunicazioni e informazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto il decreto 31 gennaio 2000, n. 58, emanato dal Ministero delle finanze, recante norme concernenti le modalità di fruizione delle agevolazioni in forma automatica e le relative regolazioni contabili, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, modificato dalla citata legge 7 agosto 1997, n. 266;

Considerato che, non essendo intervenute le norme di attuazione degli statuti delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta in applicazione del citato decreto legislativo n. 112/1998, alle agevolazioni di cui al presente decreto, relative alle iniziative produttive da realizzarsi nelle suindicate regioni, provvede il Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che, a seguito dell'esperimento della gara per l'affidamento dei servizi per la gestione degli interventi di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - parte seconda - n. 112 del 16 maggio 2005, è stato individuato in UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A., già MCC S.p.A., il gestore concessionario per le citate misure agevolative;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2009 con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni in forma automatica previste dall'art. 8 della legge n. 266/1997;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 dicembre 2009 concernente modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale del 18 settembre 2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 2011,con il quale sono fissati i termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso alle agevolazioni in forma automatica previste dall'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 relative ad iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta;

Tenuto conto che ai sensi del predetto decreto la disponibilità per consentire la fruizione delle suddette agevolazioni risulta pari a € 42.000.000;

Considerato che alla data del 31 marzo 2011 sul cap.7342, piano di gestione 28, risultano disponibili per la finalità di cui trattasi, ulteriori risorse per complessivi € 21.778.464,00;

Ritenuto di dover destinare le suddette risorse alla disponibilità per la concessione delle agevolazioni in forma automatica previste dall'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, relative alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010;

Considerato che la disponibilità complessiva per consentire la fruizione delle predette agevolazioni, derivante dalla ulteriore disponibilità di € 21.778.464,00 risulta pari a € 63.778.464,00;

Decreta:

Art. 1.

Integrazione disponibilità

1. Le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni in forma automatica previste dall'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2010 sono integrate di € 21.778.464,00.

2. La disponibilità complessiva per consentire la fruizione delle predette agevolazioni, derivante dalla ulteriore disponibilità di € 21.778.464,00 di cui al precedente punto 1, risulta pari a € 63.778.464,00;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 79

11A10676

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo IMQ Primacontrol S.r.l. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 28 luglio 2011, l'organismo «IMQ primacontrol S.r.l.» con sede in San Vendemiano (Treviso) - cap. 31020 - via dell'Industria n. 55, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n.156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a combustile solido come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile nel sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

11A10677

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita di San Giuseppe, in Sant'Ippolito.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 giugno 2011, viene soppressa la Confraternita di San Giuseppe, con sede in Sant'Ippolito (PU), frazione Sorbolongo, loc. San Michele Arcangelo.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Michele Arcangelo e Pietro Apostolo, con sede in Sant'Ippolito (PU), frazione Sorbolongo.

11A10487

Soppressione della Confraternita del Rosario, in Fano .

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 giugno 2011, viene soppressa la Confraternita del Rosario, con sede in Fano (PU), frazione Rosciano.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A10488

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Frontone .

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 giugno 2011, viene soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Frontone (PU).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A10489

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in San Costanzo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 giugno 2011, viene soppressa la confraternita del SS. Sacramento, con sede in san Costanzo (Pesaro-Urbino), frazione Cerasa.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia del Divino Amore in Caminate e Cerasa, con sede in San Costanzo (Pesaro-Urbino).

11A10490

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dell' «Asti» per il tramite della Regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Asti»;

Visto il parere favorevole della Regione Piemonte sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, presente il rappresentante della Regione Piemonte, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "ASTI".

Articolo 1
(Denominazione)

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" è riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Asti" o "Asti Spumante";
"Asti" o "Asti Spumante" Metodo Classico (metodo tradizionale);
"Moscato d'Asti";
"Moscato d'Asti vendemmia tardiva".

2. Le sottozone "Canelli", "Santa Vittoria d'Alba" e "Strevi" sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
(Base Ampelografica)

1. I vini designati con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Moscato Bianco.

Articolo 3
(Zona di produzione)

1. Le uve designate nel presente disciplinare devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

In provincia di Alessandria l'intero territorio dei Comuni di:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone.

In provincia di Asti l'intero territorio dei Comuni di:
Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi.

In provincia di Cuneo l'intero territorio dei Comuni di:
Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari di favorevole giacitura ed esposizione, preferibilmente calcarei, o calcareo- argillosi, con l'esclusione dei vigneti impiantati su terreni di fondovalle o pianeggianti, leggeri od umidi.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere almeno 4.000 viti per ettaro.

5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a:

Tipologia	Resa uva t/ha
"Asti" o "Asti Spumante"	10
"Asti" o "Asti Spumante" Metodo Classico (metodo tradizionale)	8
"Moscato d'Asti"	10
"Moscato d'Asti vendemmia tardiva"	6

7. Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti vendemmia tardiva" devono essere vendemmiate tardivamente. Successivamente alla vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali idonei.

8. La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti".

9. Limitatamente alle tipologie "Asti" e "Moscato d'Asti" in annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le rappresentanze della filiera, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restante il limite massimo di 12 t/ha oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 10 t/ha è regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.
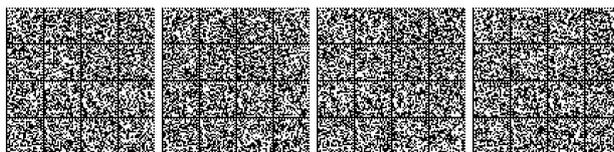
10. In caso di annata sfavorevole, ai sensi del D.l.vo n° 61/2010, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3, dandone comunicazione immediata all'Organismo di controllo.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 6, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli Organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

12. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentita le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione anche temporanea delle iscrizioni allo Schedario Viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.

13. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art 1 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo rispettivamente pari al:

Tipologia	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo % vol.
"Asti" o "Asti Spumante"	9
"Asti" o "Asti Spumante" Metodo Classico (metodo tradizionale)	11
"Moscato d'Asti"	10
"Moscato d'Asti vendemmia tardiva"	12

Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino "Moscato d'Asti", con l'esclusione di tutte le altre tipologie, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol.

14. La Regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all'art. 3 delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata, considerata tale, quanto disposto dal precedente comma.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia vendemmia tardiva e di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, di affinamento nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a D.O.C.G. in tutte le tipologie all'art. 1 devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (TO).

2. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o del restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le Ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del D.P.R. 12 luglio 1963, n.930, "Moscato d'Asti" e "Asti spumante" o "Asti".

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, e refrigerazioni. Tali pratiche ed in particolare la refrigerazione possono essere utilizzate per condurre la /le fermentazione/i atta/e ad ottenere nell'arco dell'intera annata il titolo alcolometrico volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol effettivo e zuccheri residui.

4. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a:

Tipologia	Resa uva/vino %
"Asti" o "Asti Spumante"	75
"Asti" o "Asti Spumante" Metodo Classico (metodo tradizionale)	60
"Moscato d'Asti"	75
"Moscato d'Asti vendemmia tardiva"	50

Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto interessato.

5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 10 t/ha in seguito al provvedimento della Regione Piemonte di cui al precedente articolo 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.
La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del Consorzio di Tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 10 t/ha alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. In assenza di provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti eccedenti la resa di 10 t/ha oppure la parte di essi non interessata da provvedimento sono classificati come mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti.

6. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" o "Asti Spumante" da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare.

7. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione d'Origine Controllata e Garantita "Asti" o "Asti Spumante" metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi obbligatoriamente con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di vini spumanti.

8. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto “Asti” o “Asti spumante”, da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non può avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento.

9. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere di almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita. Il prodotto deve rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e separato dalle fecce mediante sboccatura.

10. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti Spumante” e “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente.

11. E' vietata per i vini a D.O.C.G. di cui all'art. 1 la gassificazione artificiale, parziale o totale, e per la loro conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se tali pratiche sono consentite a titolo generale dalle vigenti norme comunitarie e nazionali.

12. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o vino destinato alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d'Asti”, deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato Bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente.

13. E’ proibita la pratica di arricchimento per la tipologia “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”.

14. Il vino “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato a decorrere dal momento della preparazione.

15. E’ consentito che il vino a D.O.C.G. “Moscato d’Asti” e “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”, rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato, entro il 30 luglio successivo alla vendemmia, alla elaborazione della D.O.C.G. “Asti Spumante”, qualora corrisponda alle caratteristiche previste dal presente disciplinare. Non è consentita l’operazione inversa ma, qualora le caratteristiche del prodotto (titolo alcolometrico volumico minimo naturale) siano equivalenti a quelle richieste per la D.O.C.G. “Moscato d’Asti”, di anno in anno la Regione Piemonte può consentire il passaggio su richiesta del Consorzio di Tutela e previo parere delle rappresentanze della filiera. Non è invece consentito il passaggio dalla tipologia “Moscato d’Asti” verso la tipologia “Asti Spumante” Metodo Classico (metodo tradizionale).

16. La Regione Piemonte, di anno in anno, su richiesta del Consorzio di Tutela, può stabilire il livello di acidità, il profilo ed il contenuto aromatico (con riferimento alle concentrazioni degli alcoli monoterpenici liberi quali il Linalolo, il trans-piranlinalolo ossido, il cis- piranlinalolo ossido, il Nerolo, il Geraniolo, il Diendiolo 1 e il Diendilo 2) delle uve e dei mosti destinati a produrre i vini di cui all’ art. 1.
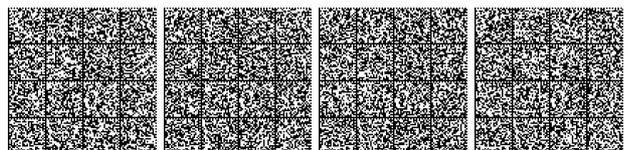
Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti Spumante” all’atto dell' immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- spuma: fine, persistente;
- colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: aromatico, caratteristico, dolce, equilibrato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 6% al 9,5% vol. ;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale), all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- spuma: fine, persistente;
- colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
- odore: caratteristico, spiccato, delicato;
- sapore: aromatico, caratteristico, dolce, equilibrato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 6% all’8% vol.;
- acidità totale minima: 6 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Moscato d'Asti” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: paglierino giallo più o meno intenso;
- odore: caratteristico e fragrante di Moscato;
- sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% al 6,5% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

All’atto dell’immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.

4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d'Asti vendemmia tardiva” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: giallo dorato;
- odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dell’uva appassita con note speziate;
- sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda il favo del miele;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol. di cui svolto almeno 11% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

5. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta specifica del Consorzio di Tutela, modificare, con proprio Decreto, i limiti minimi per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)

1.Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari.

2. Nella designazione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti Spumante” o “Asti” e “Asti Spumante” o “Asti” Metodo Classico (metodo tradizionale) è altresì vietato l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone, sottozone e vigne comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3.

3. E’ inoltre consentito, nella designazione dei vini a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita in tutte le tipologie di cui all’art. 1, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali “viticoltore”, “tenuta”, “fattoria”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

5. Per tutte le tipologie di vini a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita di cui all’art. 1 del presente disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumanti, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

6. Per la tipologia “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale), è consentita l’indicazione della data di “sboccatura”, purché veritiera e documentabile.

7. Per la tipologia “Asti” o “Asti Spumante” prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, è possibile l’indicazione in etichetta della dicitura “metodo Martinotti”.

Articolo 8
(Confezionamento)

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita in tutte le tipologie di cui all'art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite del contrassegno di Stato previsto dall'art. 19 del D. L.vo n. 61/2010.

2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti Spumante" e "Asti" o "Asti Spumante" metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità: ml 187; ml 200; ml 375; ml 750; litri 1,5; litri 3; litri 4,5. Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630. Inoltre, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo della capacità di litri 6.

3. Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse con tappo previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti, marchiato indelebilmente "Asti" o "Asti Spumante" nella parte che resta esterna alla bottiglia.

I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" e "Moscato d'Asti vendemmia tardiva" devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiusi con sistemi di tappatura, marchiati indelebilmente "Moscato d'Asti", aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia. Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 500, ad eccezione della tradizionale bottiglia "Albeisa". E' vietato per tale tipologia l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.
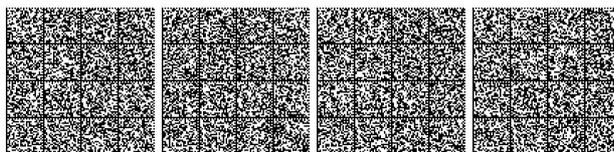
SOTTOZONA “CANELLI”

Articolo 1
(Denominazione)

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti", seguita dalla specificazione della sottozona "Canelli" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

Articolo 2
(Base Ampelografica)

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" seguita dalla specificazione "Canelli" è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.

Articolo 3
(Zona di produzione)

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Canelli", comprende i terreni vocati alla qualità ed idonei alla coltura della vite nei territori dei Comuni sotto elencati.

Provincia di Asti: l'intero territorio dei Comuni di Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, San Marzano Oliveto, Moasca, e la porzione di territorio sito sulla sinistra orografica del fiume Bormida del Comune di Loazzolo.

Provincia di Cuneo: l'intero territorio dei Comuni di Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del Comune di Alba.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1 Giacitura: collinare a struttura calcareo-argillosa, sono da considerare non idonei i vigneti impiantati su terreni pesanti, profondi o su affioramenti gessoso solfiferi. L'altimetria minima è di 165 m s.l.m.
1.2 Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.
1.3 Densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.

3. Forme di allevamento è quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini D.O.C.G. di cui all'art 1 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Tipologia	Produzione massima uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo % vol.
"Moscato d'Asti" "Canelli"	9,5	11.00

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a D.O.C.G. di cui all' art. 1 con menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:

Tipologia	Produzione massima uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo % vol.
"Moscato d'Asti" "Canelli" menzione "vigna"	8,5	11.50

4. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" seguita dalla specificazione della sottozona "Canelli" può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno sette anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari:

Anno	Resa uva t/ha
al terzo	5,1
al quarto	5,9
al quinto	6,8
al sesto	7,7

La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
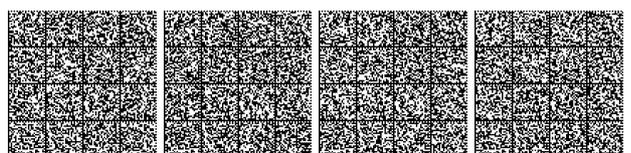
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione della sottozona indicata all'articolo 3.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Tipologia	Resa massima uva/vino %	Produzione massima vino hl/ha
"Moscato d'Asti" "Canelli"	75	71,25

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'articolo 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre l' 80%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" seguita dalla specificazione della sottozona "Canelli" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;
- odore: muschiato, caratteristico e fragrante di moscato;
- sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5 % al 6.5 % vol.
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

2. All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.

3. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta specifica del Consorzio di Tutela, modificare, con proprio Decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7
(Etichettatura designazione e presentazione)

1. Alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva" e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 la Denominazione di Origine Controllata e Garantita , può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione e i relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell' art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010;
- coloro che, nella designazione e presentazione intendono accompagnare la Denominazione con la menzione "vigna" abbiano almeno effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri non superiori al 50% del carattere usato per la Denominazione;
- le bottiglie in cui viene confezionato il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita con l'aggiunta della menzione "vigna" seguita dal toponimo per la commercializzazione siano di capacità pari o inferiore ai 500 Cl. con esclusione dei 20 Cl.
5. Per il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all' art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
(Confezionamento)

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'articolo 1 può essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità espressa in litri.:
- 0,375
- 0,500
- 0,750
- 1,5

e 5, corrispondenti ai tipi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.
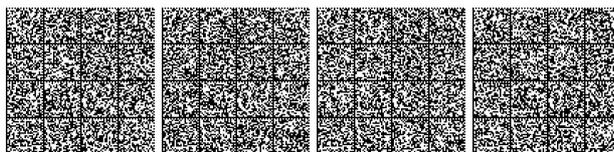
SOTTOZONA "SANTA VITTORIA D'ALBA"

Articolo 1

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti", seguita dalla specificazione della sottozona "Santa Vittoria d'Alba" e "Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

Articolo 2

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" seguita dalla specificazione "Santa Vittoria d'Alba" e "Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva" è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.

Articolo 3

1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Moscato d'Asti" con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Santa Vittoria d'Alba" e "Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva" devono essere prodotte nel territorio amministrativo del Comune di Santa Vittoria d'Alba in provincia di Cuneo.

Articolo 4

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1 Terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo Schedario Viticolo di cui all'articolo 12 del D. L.vo n. 61/2010 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.
1.2 Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. Forma di allevamento è quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
5. I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti allo Schedario Viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo competente.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" non deve essere superiore a quintali 90, pari ad un massimo di 64,8 ettolitri di vino per ettaro.
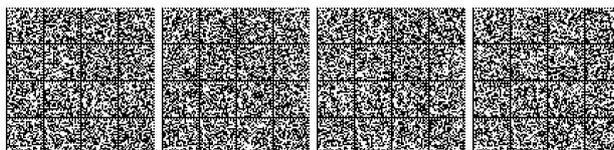
7. Per il vino "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva" la produzione massima di uva parzialmente appassita non deve essere superiore a quintali 50 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in vino, con un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.
8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
9. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore all'11%.
10. Le uve destinate alla produzione del vino "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva" ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13%.
11. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 72% per il "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" ed al 45% per il vino "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva". Qualora la resa superi i detti limiti, ma non il 77% per il "Moscato d'Asti con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" ed il 50% per il "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva", l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutta la produzione.
12. Le uve destinate alla produzione del vino qualificato "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva" devono essere vendemmiate tardivamente e sottoposte a graduale appassimento sulla pianta stessa o in locali idonei.
13. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino.
14. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
15. Il vino "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni, calcolati dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.
16. Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.

Articolo 5

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: paglierino con riflessi dorati;
- profumo: elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche floreale;
- sapore: franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del Moscatello, talora vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% al 6,5 % vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
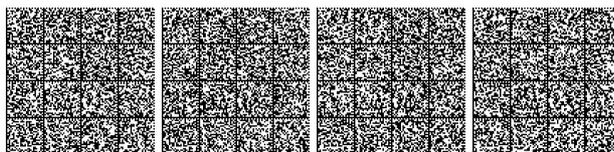
2. All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.

3. Il vino a Denominazione di origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: giallo dorato brillante;
- profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate;
- sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche il favo del miele;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. di cui almeno 12% vol. svolti;
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

4. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta specifica del Consorzio di Tutela, modificare, con proprio Decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 6

1. Alle Denominazioni di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente Disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva" e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché le unità geografiche cui viene fatto riferimento siano individuabili attraverso specifiche delimitazioni effettuate dall'amministrazione comunale.
5. E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell' art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010.
6. Sulle bottiglie contenenti i vini "Moscato d'Asti" con la specificazione " Santa Vittoria d'Alba" e "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
7. Nella designazione e presentazione in etichetta del vino "Moscato d'Asti" con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba Vendemmia Tardiva" l'indicazione "Vendemmia Tardiva" deve sempre figurare immediatamente al di sotto della dicitura "Santa Vittoria d'Alba" in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione della sottozona.

Articolo 7

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'articolo 1 possono essere immessi al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità espressa in litri:
0,375;
0,500;
0,750;
1,5.
Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.

SOTTOZONA “STREVI”

Articolo 1

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d’Asti”, seguita dalla specificazione della sottozona “Strevi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.

Articolo 2

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" seguita dalla specificazione "Strevi" è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno Moscato Bianco.

Articolo 3

1. Le uve destinate alla produzione “Moscato d’Asti” con la specificazione “Strevi” devono essere prodotte nella zona sotto indicata nella Provincia di Alessandria:
l’intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Cassine, Ricaldone, Strevi, Terzo, Alice Bel Colle, Bistagno, Grognardo e Visone.

Articolo 4

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
1.1 Terreni vitati da considerare idonei all’iscrizione allo Schedario Viticolo di cui all’articolo 12 del D. L.vo n. 61/2010 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.
1.2 Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, ombreggiati, pianeggianti ed umidi.
2. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
3. La forma di allevamento ammessa è quella tradizionale a controspalliera con vegetazione assurgente.
4. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
5. I nuovi impianti e reimpianti possono essere iscritti allo Schedario Viticolo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell’organo competente.
6. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d’Asti” con la specificazione “Strevi” non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro. Nel caso di utilizzo del termine “vigna” accompagnato dal relativo toponimo (purché dimostrabile) o di indicazioni che facciano riferimento ad aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata è ridotta a 9 tonnellate, pari a 67,5 ettolitri di vino per ettaro.

7. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero non potrà essere commercializzato come vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
8. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino “Moscato d’Asti” con la specificazione “Strevi” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore all’11% vol.. Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% vol.
9. La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 75% per il “Moscato d’Asti” con la specificazione “Strevi”. Qualora la resa superi i detti limiti, ma non l’80%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutta la produzione.
10. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nelle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo.
11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
12. Durante l’affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.

Articolo 5

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi" all'atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;
- odore: caratteristico e fragrante di moscato;
- sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato, talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5 al 6,5% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

2. All’atto dell’immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione non superiore a 2 bar.

3. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta specifica del Consorzio di Tutela, modificare, con proprio Decreto, i limiti minimi per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

Articolo 6

1. Alle Denominazioni di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente Disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva" e similari.
2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni UE in materia.
4. E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché le unità geografiche cui viene fatto riferimento siano individuabili attraverso specifiche delimitazioni effettuate dall'amministrazione comunale.
5. E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell' art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010.
6. Sulle bottiglie contenenti il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione "Strevi" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 7

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art 1 possono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.
Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.

11A10520

Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Cannonau di Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata Cannonau di Sardegna.

Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 giugno 2011, presente il funzionario della Regione Sardegna, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CANNONAU DI SARDEGNA»

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Cannonau di Sardegna» Rosso e Rosato;

«Cannonau di Sardegna» Rosso Riserva;

«Cannonau di Sardegna» Passito

«Cannonau di Sardegna» Liquoroso

«Cannonau di Sardegna» Classico

La specificazione «Classico» è consentita per i vini delle provincie di Nuoro ed Ogliastra.

Ai vini suddetti, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare, sono altresì riservate le seguenti sottozone: Oliena o Nepente di Oliena, Capo Ferrato, Jerzu.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cannonau: minimo 85%; possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» aventi la specificazione «Classico» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cannonau: minimo 90%; possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%, come sopra identificati.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione Sardegna.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» aventi la specificazione «Classico», le uve devono essere prodotte nei comuni delle province di Nuoro ed Ogliastra.

Per la sottozona Oliena o Nepente di Oliena la zona di produzione delle uve è riservata, in provincia di Nuoro, all'intero territorio del Comune di Oliena ed in parte in quello di Orgosolo secondo la seguente delimitazione: partendo dall'estremo sud della zona, e cioè dal punto di incrocio dei confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali presso le sorgenti dell'Ozzastru, la linea di delimitazione segue verso ovest il confine comunale di Oliena fino alla località Settile Osporrai dove incrocia, in prossimità della quota 953, un affluente di riu Tortu, discende lungo tale affluente prima e poi lungo il riu Tortu fino alla confluenza di questo con il R. Sorasi. Prosegue, verso sud, lungo il R. Sorasi e quindi, a quota 475, risale l'affluente di sinistra fino a raggiungere, a quota 474, la strada che costeggia il corso d'acqua. Da quota 474, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue la strada che costeggia il R. Sorasi fino ad incrociare quella fra Orgosolo e Oliena, prosegue per la medesima in direzione di Oliena e, superato il Km. 17, segue il fosso che si dirige verso la quota 629, raggiunge la linea altimetrica di 55O metri, la segue verso nord per circa 500 metri, quindi piega verso est, fino a ricongiungersi con la strada per Oliena in prossimità del ponte S. Archimissa; segue tale strada verso Oliena fino ad incrociare il confine comunale che segue in direzione nord-ovest fino al corso d'Virdarosa; prosegue verso Ovest, lungo il medesimo e raggiunge la località Rovine di Santa Maria, da dove prende il sentiero per la località rovine di San Paolo e passando per Funtana Mala, piega verso sud per 400 metri per ritornare poi verso ovest attraversando la località Teulaspru; raggiunge così la strada che porta al ponte Baddu e Carru e quindi in linea retta verso ovest incrocia al Km. 13 la strada per Nuoro. Prosegue per detta strada verso nord e al Km. 7,550 circa incrocia il confine comunale di Oliena, che segue prima verso nord, poi vero est e quindi verso sud fino a ritornare al punto di incrocio dei tre confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali.

Per la sottozona «Capo Ferrato» la zona di produzione è riservata alle uve raccolte nei territori comunali di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius in provincia di Cagliari.

Per la sottozona «Jerzu» la zona di produzione è riservata alle uve raccolte nei territori comunali di Jerzu e di Cardedu nella provincia di Ogliastra.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da escludersi i terreni umidi, in particolare se interessati dalla falda freatica. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500 ceppi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietato il sistema di allevamento a tendone.

È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore a 11 tonnellate per il «Cannonau di Sardegna», mentre per il «Cannonau di Sardegna», con la specificazione «Classico» la resa massima di uve per ettaro non deve essere superiore a 9 tonnellate.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla effettiva superficie impegnata dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
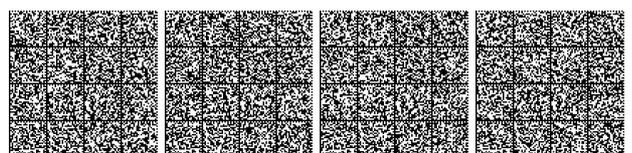
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma può confluire nella indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi».

Le uve devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» Rosso e Rosato un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,5%; per la tipologia Rosso Riserva e per i vini con la specificazione «Classico»un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,0 %.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» e con la specificazione «Classico», devono avvenire all'interno dei rispettivi territori di produzione delle uve così come delimitati all'Articolo 3.

Le operazioni di invecchiamento ed imbottigliamento, per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono avvenire all'interno della regione Sardegna, mentre devono rimanere all'interno delle zone di produzione per quanto riguarda le sottozone Oliena o Nepente di Oliena, Jerzu e Capoferrato.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La tipologia «Passito» deve essere ottenuta con appassimento delle uve sulla pianta, ovvero su stuoie o su graticci o anche in locali idonei.

È ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.

La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» non può superare il 70% e, per la tipologia «Passito», il 55%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e può essere riclassificato come indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi».

È consentito, in annate particolarmente sfavorevoli, stabilito da Decreto Regionale, aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto fino ad un massimo di 1 grado alcolico mediante concentrazione sottovuoto a freddo o per osmosi inversa dei mosti.

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» non possono essere immessi al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia, mentre la tipologia Rosato può essere immessa al consumo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» nella tipologia «Liquoroso», non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia e deve aver superato almeno sei mesi di invecchiamento in botti di legno.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» Passito può essere immesso al consumo a partire dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno, possono essere qualificati con la menzione «Riserva».

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» con la specificazione «Classico», devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. Per quest'ultima tipologia l'invecchiamento deve essere di almeno 12 mesi in botti di legno.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Cannonau di Sardegna» Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso,

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Cannonau di Sardegna» Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Cannonau di Sardegna» Rosso Riserva:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Cannonau di Sardegna» Classico:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico delle uve di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Cannonau di Sardegna» Passito:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: intenso, etereo;

sapore: dolce, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% di cui effettivo minimo 13,00%

zuccheri residui: minimo 50,0 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

«Cannonau di Sardegna» Liquoroso:

colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, etereo;

sapore: dal secco al dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18,00% per il tipo «secco» e 16,00 % per il tipo «dolce»;

zuccheri riduttori: massimo 10,0 g/l per il tipo «secco» e minimo 50,0 g/l per il tipo «dolce»;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'Articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi »fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'Articolo 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.
Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», ai fini dell'immissione al consumo, devono essere confezionati solo in recipienti di vetro di foggia tale da qualificare un vino di pregio,

e di capacità non superiore a 3 litri, chiusi con tappo di sughero raso bocca.

Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a lt. 0,750, ad esclusione di «Cannonau di Sardegna» con menzione «Riserva», con la specificazione «Classico», e con l'indicazione della sottozona, é ammesso il tappo a vite od analoga chiusura ammessa dalla normativa vigente ad esclusione del tappo corona.

11A10761

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 26 del 22 luglio 2011

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5, legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915 del 31 dicembre 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 per gli eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 e autorizzato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3920/2011 ad applicare le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3915/2010 anche agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 17 al 22 dicembre 2010 sempre che sussista un nesso di causalità con gli eventi accaduti il 31 ottobre e il 1° novembre 2010».

Rende noto

che con propria ordinanza n. 26 del 22 luglio 2011, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3915, ha disposto:

l'erogazione dell'anticipo del 50% dell'indennizzo di cui all'art. 8, comma 1, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915/2010;

approvato i criteri per la gestione ed erogazione;

nominato soggetto attuatore il Comune di Massa.

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 38 del 3 agosto 2011 parte prima.

11A10998

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-187) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00